

COLLATIO I

L'UCCISIONE DELLO SCHIAVO  
IN DIRITTO EBRAICO E ROMANO



## PREFAZIONE

*Questo breve libro rappresenta un primo tentativo di messa a punto di ricerche e riflessioni svolte, da tempo, intorno alla cosiddetta 'Collatio legum Mosaicarum et Romanarum' e, più in generale, ai problemi del rapporto e del confronto tra gli antichi diritti romano ed ebraico. In quanto tale, anche se il tempo di stesura è stato piuttosto breve, esso ha alle spalle alcuni anni di analisi che, si spera, potranno essere sviluppate, portando a ulteriori, più meditati risultati. Diverse, nel periodo di 'incubazione' del lavoro, sono state le occasioni che mi hanno permesso di esternare, e di discutere con studenti e colleghi, le prime, incerte linee di indagine. Mi sembra giusto ricordare questi momenti, che oggi mi appaiono come tante tessere di un unico, ancora incompleto, mosaico.*

*Innanzitutto, il corso di Egesi delle Fonti del Diritto Romano da me svolto, nell'anno accademico 1998/99, presso l'Università di Teramo, nel quale, per la prima volta, mi sono concesso la possibilità di parlare più estesamente della 'Collatio' (e dal quale sono anche scaturite delle pregevoli tesi di laurea sul tema). Molto incoraggiamento a proseguire nelle mie investigazioni ho tratto dall'interesse e dalla curiosità dei miei studenti e dei miei laureandi. Ho poi avuto modo di affrontare alcuni temi ripresi in questo volume in un seminario da me tenuto, il 21 ottobre 1998, insieme a Giuliano Crifò, presso l'Università di Pavia, nell'ambito del Dottorato di ricerca sui Diritti del Tardo Impero Romano, sul tema "Fedi e legittimazione", nonché in occasione di*

*una tavola rotonda (con la partecipazione di Lucio De Giovanni, Salvatore Mazzamuto, Daniela Piattelli, Letizia Vacca) svolta, nell'ambito del medesimo Dottorato, il 18 febbraio 1999, presso l'Università di Teramo, su "Comparazione storico-giuridica e analisi del testo nello studio del Tardo Antico". Ulteriori momenti di analisi e di discussione sono state due lezioni, svolte il 22 e il 23 marzo 1999, presso l'Istituto Universitario "Suor Orsola Benincasa" di Napoli, su "Il simbolismo nei diritti dell'Antico Mediterraneo", nell'ambito del Corso di perfezionamento in "Simbolica giuridica e politica", e poi una conferenza sul tema dell'uccisione dello schiavo in diritto romano, svolta presso l'Università di Salerno il 14 aprile 1999.*

*Alcuni spunti presenti nel libro hanno avuto un primo momento di esternazione e di confronto nei due ultimi Congressi dell'Accademia Romanistica Costantiniana: quello del 30 settembre-2 ottobre 1999, su "La critica del testo nello studio delle fonti giuridiche tardoantiche" (nel cui ambito ho tenuto una comunicazione su "La data della 'Collatio' alla luce di due costituzioni di Costantino") e quello dell'8-10 ottobre 2001 su "Testi giuridici e letterari per la storia del diritto tardoantico" (in occasione del quale ho svolto una relazione su "'Lex Dei' e comparazione giuridica"). Entrambi gli interventi (i cui contenuti sono in parte sviluppati anche in queste pagine) sono in attesa di pubblicazione sugli Atti dell'Accademia, così come è in corso di stampa, sugli Studi in onore di Mario Talamanca, un saggio su "L'uccisione del proprio schiavo nella 'Collatio'", anch'esso ripreso e ampliato in questa pubblicazione.*

*Consultazioni e ricerche sugli argomenti trattati nel volume sono state effettuate nel corso di alcuni soggiorni di studio presso la Hebrew University of Jerusalem. Ringrazio il Professore Alfredo Mordechai Rabello per la cortese ospitalità, per i preziosi consigli, e per avere messo a mia disposizione i frutti delle sue ricerche sulla 'Lex Dei', anche inedite. Ugualmente ringrazio i Professori Daniela Piattelli, Ber-*

*nardo Santalucia e Laura Solidoro – al cui giudizio ho sottoposto alcune parti del lavoro, e da cui ho ricevuto diversi utili suggerimenti – come anche – per l'aiuto prestatomi nella correzione finale del testo e delle bozze di stampa – i Dottori Lucia Di Cintio, Luigi Mastrangelo e Roberta Pace.*

*Dedico a Irene Malecore.*



## CAPITOLO PRIMO

### LEX DEI E COMPARAZIONE GIURIDICA

SOMMARIO: 1. Comparazione e storia del diritto. – 2. Scoperte documentali e scienze antichistiche. – 3. Diritto ebraico e diritto romano.

#### 1. *Comparazione e storia del diritto*

La scoperta della singolare operetta tardo-romana conosciuta soprattutto col nome di *Collatio legum Mosaicarum et Romanarum* e l'attenzione sempre crescente alla stessa dedicata da parte delle scienze antichistiche appaiono strettamente legate alla nascita e al divenire di un particolare ramo – o metodo – di ricerca, che può essere definito della comparazione storico-giuridica. E si può dire che entrambe – *Collatio* e comparazione – siano legate nel bene quanto nel male, risultando alquanto nutrito un certo bagaglio di equivoci e di errori di impostazione che, rimbalzando dall'una all'altra, si sono alimentati, tramandati e consolidati nel corso del tempo.

Al di là di alcuni celebri e geniali precedenti, talora indicati quali primitive intuizioni di esigenze comparatistiche tra diversi sistemi giuridici – pensiamo a Leibniz, che nel 1667 auspicava la redazione di un *Theatrum legale mundi*, sorta di raccolta universale dei diritti di tutti i popoli, di ogni tempo e di ogni luogo, o all'*Esprit des lois* di Montesquieu, pubblicato nel 1748, o alla *Critica di una scienza delle legislazioni comparate* dell'Amari, del

1857<sup>1</sup> –, si sogliono generalmente indicare, come eventi genetici del c.d. ‘diritto comparato’, la costituzione in Francia, nel 1869, della Société de législation comparée e, soprattutto, il grande Congresso internazionale organizzato dalla stessa a Parigi, nel 1900, in occasione dell’Esposizione universale del sapere umano, che fece affluire nella capitale francese molti fra i più eminenti giuristi dell’epoca, dando grande risonanza alla neonata ‘scienza’, fortemente pubblicizzata sull’onda del clima culturale ottimistico e fiducioso del tempo (animato da grande fede nel progresso e nell’umanità, e da un forte desiderio di superare l’angustia dei saperi tradizionali, per conquistare nuove forme di conoscenza, di respiro universale)<sup>2</sup>.

È stato, in buona misura, il sogno di un “diritto comune dell’umanità”<sup>3</sup> a dare alimento, ai primi del Novecento, alla ricerca comparatistica, la quale si è spesso presentata come una forma di impegno non puramente conoscitivo, ma anche ‘attivo’, ‘propositivo’, in quanto volto a promuovere l’avvicinamento, se non l’unificazione delle differenti esperienze giuridiche nazionali<sup>4</sup>, a valorizzare ogni elemento di

---

<sup>1</sup> Su tali precedenti, cfr.: L.J. CONSTANTINESCO, *Einführung in die Rechtsvergleichung*, Köln 1971 (= *Introduction au droit comparé*, Paris 1972, *Introducción al Derecho comparado*, Madrid 1981), ed. it., a cura di A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO e R. FAVALE: *Introduzione al diritto comparato*, Torino 1996, 14 ss., 53 ss.; M. ROTONDI, s.v. *Diritto comparato*, in *NNDI* 5 (1957) 823 s.

<sup>2</sup> Sul congresso di Parigi, e la sua incidenza sui mutamenti culturali di inizio secolo, cfr. ancora, per tutti, CONSTANTINESCO, *op. cit.*, 45 ss., 140 ss. e bibl. *ivi cit.*

<sup>3</sup> Così, per es., SALEILLES, *Conception et objet de la science juridique du droit comparé*, in *Procès-verbaux des séances et documents*, Paris 1905-1907, I, 181.

<sup>4</sup> L’art. 2 dell’Accademia internazionale di diritto comparato, istituita nel 1924, indica come oggetto principale di attività “il miglioramento del-



unità atto ad agevolare la comunicazione e la interazione tra diversi. In tal senso, la scienza del diritto comparato – in quanto aspirazione a un diritto ‘giusto’ e ‘ideale’ – si è andata spesso intrecciando con quella del diritto naturale (o, anche, con la filosofia del diritto o la teoria generale del diritto)<sup>5</sup>, affermandosi, più che come uno specifico ramo del sapere, come un metodo di lavoro<sup>6</sup> volto a stimolare l’insieme della cultura giuridica, come una forma di sollecitazione etica e politica.

Dopo che due guerre mondiali hanno tragicamente infranto le utopie di inizio secolo, le ragioni della comparazione giuridica si sono riproposte con forza, su diverse basi, nel nuovo ordine planetario seguito al conflitto del ’39-’45, allorché il grande sviluppo degli scambi e dei contatti internazionali ha rimarcato le esigenze – e le difficoltà – del confronto, della coesistenza e della comprensione delle diversità. Nell’odierno “villaggio globale”, il diritto comparato si impone – accanto al diritto internazionale – quale impre-

---

le leggi dei diversi Paesi del mondo ... sopprimendo e conciliando le divergenze”, e lo stesso può dirsi per l’Institut international pour l’unification du droit privé, fondato a Roma nel 1928.

<sup>5</sup> Sulle analogie e differenze tra tali forme di conoscenza, per tutti, cfr. G. GORLA, s.v. *Diritto comparato*, in *ED.* 12 (1964) 929 s. Sui percorsi di formazione, differenziazione e intreccio, nel Novecento, tra i diversi rami delle scienze giuridiche, cfr. anche A. CATANIA, *Manuale di teoria generale del diritto*, Roma-Bari 1998, 3 ss.

<sup>6</sup> Sulla natura del diritto comparato (scienza autonoma, semplice metodologia, o entrambe le cose allo stesso tempo) si è andato intrecciando, nel Novecento, un intenso dibattito dottrinale. Ampia sintesi della questione in CONSTANTINESCO, *op. cit.*, 174 ss. Cfr. anche A. PIZZORUSSO, *Sistemi giuridici comparati*, Milano 1995, *passim* (p. 138: “Il diritto comparato si distingue da qualsiasi altra disciplina per il fatto di assumere ... come proprio obiettivo finale, non tanto la conoscenza di ciascuno degli ordinamenti presi in esame in ogni suo dettaglio, quanto il confronto fra essi e la conseguente analisi delle differenze e delle analogie di struttura e di disciplina ravvisabili”).

scindibile strumento di orientamento in una realtà intricata e mutevole, fatta di continui sinecismi, contaminazioni e osmosi<sup>7</sup>, nella quale nessuna cultura giuridica (per quanto 'esotica' o 'periferica') può dirsi del tutto 'lontana'.

Questo per quanto riguarda la comparazione intesa in senso 'orizzontale', ossia come raffronto tra differenti modelli o sistemi di diritto positivo, situati in un medesimo contesto cronologico. Ma, com'è noto, esiste, da sempre, un'altra forma di comparazione, che è quella 'verticale', ovvero la storia del diritto, che altro non è che un continuo mettere a confronto diversi livelli di sviluppo di una tradizione giuridica, presa in esame non nel suo 'essere', immobilizzato in una determinata scansione temporale, bensì nel suo divenire, nel suo nascere e nel suo trasformarsi. Come forma di conoscenza diacronica, attraverso il tempo, ogni storia del diritto è inevitabilmente comparativa, fondandosi sempre sull'analisi delle analogie e delle diversità, sull'individuazione dei 'corsi e ricorsi storici', sul riconoscere, nella storia degli uomini, l'impronta e il condizionamento del passato, nonché la tensione verso il suo superamento<sup>8</sup>.

---

<sup>7</sup> Notevole l'impulso dato agli studi comparatistici, nel nostro Paese, nell'ultimo decennio, che ha visto l'attivazione, in diverse Università italiane, di nuove Cattedre (di "Diritto comparato" [pubblico e privato], "Sistemi giuridici comparati" ecc.), la creazione di nuove riviste scientifiche (quali *Diritto romano attuale* o *Europa e diritto privato*, chiamate a impegnare giuristi di varia formazione in un'investigazione comparativa tanto 'orizzontale' quanto 'verticale'), la fondazione e la crescita di un'associazione (quale l'ARISTEC [Associazione Internazionale per la Ricerca Storico-Giuridica e Comparatistica]) specificamente dedicata alla promozione della collaborazione scientifica tra comparatisti e storici del diritto.

<sup>8</sup> Rinvio, sul punto, all'illuminante saggio di L. CANFORA, *Analogia e storia. L'uso politico dei paradigmi storici*, Milano 1982 (il quale [prendendo spunto dalle riflessioni di J.G. DROYSEN, che individuò nell'analogia il 'surrogato dell'esperimento scientifico', atto a fornire allo storico la 'Aufklärung' derivantegli dall'accostamento tra diversi fenomeni] indica

La scienza storico-giuridica, però, tende generalmente a ricostruire i processi formativi ed evolutivi di un fenomeno, di un sistema giuridico (sia pure di grande vastità: un istituto, un tipo di processo, la costituzione di uno stato, di un impero...), esaminato attraverso il tempo, nelle sue articolazioni e contraddizioni interne, ma pur sempre inteso come un'unità concettuale, un unico oggetto o perimetro di ricerca. Essa, in quanto tale, si distingue pertanto da un'altra forma di comparazione – anch'essa di tipo storico-giuridico, ma non più 'verticale', bensì, di nuovo, 'orizzontale' –, che è quella tra diversi sistemi giuridici, non del presente ma del passato.

Intendendo con 'comparazione storico-giuridica' questo peculiare ramo-metodo dell'indagine antichistica (e senza più fare riferimento alla comparazione diacronica, scontata e implicita in ogni forma di analisi storica), dobbiamo chiederci quando, e in che modo, esso faccia la sua comparsa nel variegato campo delle scienze umane.

Occorre registrare, innanzitutto, il dato di fatto secondo cui le scienze giuridiche europee, lungo l'arco di tutta l'età di mezzo, e anche nei secoli (dal XII al XV) delle grandi scuole dei Glossatori e dei Commentatori, fino ai Culti e all'umanesimo giuridico del XVI secolo, non mostrarono, sostanzialmente, mai di conoscere e praticare tale forma di studio, e ciò, essenzialmente, per due distinti motivi.

Il primo motivo è da individuare in quello che può definirsi il 'panromanesimo' della scienza giuridica europea ai tempi del Medio Evo e del Rinascimento, ovverosia l'incontestata convinzione del primato del diritto romano "non soltanto sui diritti antichi ma anche su quelli di tutti i tem-

---

nell'analogia uno strumento imprescindibile di conoscenza, "ponte tra presente e passato" capace di rendere "*pensabile per me oggi* un fatto che è ormai trascorso" [p. 14]). Acuti e suggestivi spunti, intorno ai problemi del ri-conoscimento del passato, in M. BRETONE, *Dieci modi di vivere il passato*, Roma-Bari 1991.

pi”<sup>9</sup>. Per molti secoli, il diritto fu considerato consistere in due soli rami, il civile e il canonico (“*utrumque ius*”)<sup>10</sup>, ed entrambi non furono ritenuti altro, in sostanza, che dirette emanazioni del diritto romano, talmente onnipresente da diventare “quasi un sostituto dello stesso diritto naturale”<sup>11</sup>. L’idea della sostanziale unicità ed autosufficienza del diritto romano – venerato quale ‘autentica’ o ‘superiore’ tradizione, come una sorta di religione – rendeva fondamentale superflua ogni forma di attenzione verso le eventuali ‘altre’, ‘inferiori’ culture giuridiche.

Il secondo motivo, strettamente connesso al primo, di tale indifferenza verso la comparazione giuridica è da ravvisare nel fatto che le stesse fonti del diritto romano si mostravano, quasi sempre, del tutto indifferenti verso un tale tipo di esercizio, in forza della convinzione – largamente diffusa e radicata nell’antichità romana – della netta supe-

---

<sup>9</sup> Constantinesco, *op. cit.*, 11, che rinvia a L. WENGER, *Nationales, griechisches und römisches Recht in Ägypten*, in *Atti del IV Congresso internazionale di papirologia*, Milano 1936, 160. Cfr. E. VOLTERRA, *Les rapports entre le Droit romain et les Droits de l’Orient* (1955), ora in *Id.*, *Scritti giuridici VII (Antiqua 84): Diritto criminale e diritti dell’antico Oriente mediterraneo*, Napoli 1999, 523: “L’étude du droit romain a été considérée comme le fondement unique de la culture historique et juridique en général”.

<sup>10</sup> Sulla dibattuta questione dei termini della recezione del diritto romano e dei suoi rapporti col diritto canonico, cfr., da ultimi: P. PRODI, *Una storia della giustizia*, Bologna 2000; L. SOLIDORO, *La tradizione romanistica nel diritto europeo*, Torino 2001, *passim*.

<sup>11</sup> Cfr. VOLTERRA, *Diritto romano e diritti orientali* (1937), rist. Napoli 1983 e 1999 (*Antiqua* 22) 24 (che cita DEL VECCHIO, *Sull’idea di una scienza del diritto universale comparato*, Torino 1909), cfr. 11; cfr. anche: *Id.*, *Introduction a l’histoire du droit romain dans ses rapports avec l’orient* (1939), ora in *Id.*, *Scritti giuridici, VII, cit.*, 374 s.; O. BUCCI, *Le provincie orientali dell’Impero romano. Una introduzione storico-giuridica*, Roma 1998, 9 s., 209.

riorità dello *ius Romanum* su qualsiasi altra esperienza giuridica, che non poteva mai meritare alcuna forma di raffronto 'alla pari'. È vero che lo *ius honorarium*, per diversi secoli, recepì e assorbì tradizioni ed istituti stranieri, e che il pretore e la giurisprudenza ebbero modo di elaborare un elastico e variegato *ius gentium*, un 'diritto dei popoli': ma esso restava pur sempre uno *ius gentium* 'romano' – affiancato a uno *ius civile Romanorum*<sup>12</sup> –, dacché i diritti stranieri venivano sì presi in considerazione ed utilizzati, ma esclusivamente in quanto assorbiti – e, con ciò, 'nobilitati' – dal grande calderone del diritto 'mondiale' di Roma. Anche per Gaio – che appare, nei suoi *Commentarii*, alquanto interessato e sensibile agli ordinamenti dei *peregrini*, tanto da essere considerato una forma di eccezione nel quadro della giurisprudenza classica –, sostanzialmente, "il mondo giuridico... era chiuso nella civiltà romana"<sup>13</sup>, e i riferimenti ai

---

<sup>12</sup> Così U. VON LÜBTOW (*Das römische Volk, sein Staat und sein Recht*, Frankfurt am Main 1955), il quale nota come il concetto gaiano di *ius gentium* si iscriva pur sempre all'interno dei *iura populi Romani* di cui al § 1.2, nel senso di un "römisches *ius gentium*" affiancato a un "römisches *ius civile*". Su tale "rechtsphilosophische Rechtslehre" di Gaio, cfr. anche H. WAGNER, *Studien zur allgemeinen Rechtslehre des Gaius. 'Ius gentium' und 'ius naturale' in ihrem Verhältnis zum 'ius civile'*, Zutphen 1978, 71 ss.

<sup>13</sup> V. Giuffrè, editoriale di *Labeo* 47 (2001) 6.

Riguardo alla scarsa propensione dei giuristi romani (e sulla particolare posizione di Gaio) verso gli spunti comparatistici, cfr.: F. SCHULZ, *Prinzipien des römischen Rechts*, Berlin 1934, trad. it.: *I principii del diritto romano*, Firenze 1946, 86 s.; F. GORIA, *Osservazioni sulle prospettive comparatistiche nelle Istituzioni di Gaio*, in *Il modello di Gaio nella formazione del giurista*. Atti del Convegno torinese (4-5/5/1978) in onore di Santi Romano, Milano 1981, 211 ss.; R. MARTINI, *Gaio e i 'peregrini'*, in *Studi Senesi* 85 (1973) 273 ss.; M. TALAMANCA, *Gli ordinamenti provinciali nella prospettiva dei giuristi tardo-classici*, in *Istituzioni giuridiche e realtà politiche nel tardo impero (III-V sec. d. C.)*. Atti di un incontro tra storici e giuristi (Firenze, 2-4/5/1974), a cura di G.G. ARCHI, Milano 1976, 95 ss. Cfr. anche: M. LAURIA, *Ius. Visioni romane e moderne*, III ed., Na-

diritti stranieri si risolvevano in occasioni per sottolinearne l'evidente inferiorità e inadeguatezza<sup>14</sup>. Una convinzione, questa, già espressa, con toni sprezzanti, da Cicerone<sup>15</sup>, e mai contestata, esplicitamente, da alcuno.

Date queste premesse, ogni spazio per l'analisi comparatistica era, sostanzialmente, chiuso.

## 2. Scoperte documentali e scienze antichistiche

Nel 1572, a Parigi, nei giorni successivi al massacro della Notte di S. Bartolomeo, il giurista ed editore Pietro Pithou, allievo del Cuiacio, pubblicò – col titolo di *Fragmenta quaedam Papiniani Pauli Ulpiani Gaii Modestini cet. cum Moysis legibus collata ex bibliotheca P. Pithoei* – un antico, singolare documento, da lui scoperto, alcuni anni prima, in una vetusta biblioteca francese (“*antiquissima Sequanorum aut Mandubiorum bibliotheca*”, come racconta, nelle *notae* di prefazione, lo stesso Pithou), ove giaceva abbandonato<sup>16</sup>. L'opera (già oggetto, come testimoniato nelle

---

poli 1967, 68 (“L'interesse romano per i diritti stranieri fu, in complesso, quello dell'osservatore occasionale, che vi rivolse l'attenzione poco più che superficiale”); J. VOIGT, *Das ius naturale, aequum et bonum und das ius gentium der Römer*, Leipzig 1856-1875, rist. Aalen 1966, 2. 836 ss.; G. LOMBARDI, s.v. *Ius gentium*, in *NNDI*. 9 (1963) 381.

<sup>14</sup> Si ricordi, per es., l'orgoglio con cui Gaio sottolinea (1.55) l'originalità e l'unicità della *patria potestas*, sconosciuta agli altri ordinamenti: *Quod ius proprium civium Romanorum est: fere enim nulli alii sunt homines, qui talem in filios suos habent potestatem, qualem nos habemus*.

<sup>15</sup> *De orat.* 1.44.197.

<sup>16</sup> Sulla scoperta e la pubblicazione del Pithou, cfr.: M. HYAMSON, *Mosaicarum et Romanarum Legum Collatio*, London 1913, XIII ss.; VOLTERRA, *Collatio legum Mosaicarum et Romanarum* (1930), ora in Id., *Scritti giuridici IV (Antiqua 64): Le fonti*, Napoli 1993, 24 ss.; G. BARONE ADESI, *L'età della 'Lex Dei'*, Napoli 1992, 7 ss.

*notae*, dell'attenzione dell'erudito vescovo Jean Du Tillet, che ne avrebbe attribuito la paternità a Licinio Rufo, giuriconsulto del III secolo<sup>17</sup>) fu poi trasmessa da diversi codici, tre dei quali – quelli di Berlino (ritenuto lo stesso testo adoperato dal Pithou), di Vienna e di Vercelli – arrivati fino a noi<sup>18</sup>, e furono ad essa date diverse intitolazioni: dal nome del suo scopritore, *Fragmenta Pithoei*; dalle prime parole dell'*inscriptio* tramandata (*Lex Dei quam praecipit Dominus ad Moysen*), *Lex Dei*; dal suo contenuto, *Collatio* o *Pariatio legum Mosaicarum et Romanarum*, o anche *Collatio legum Iudaicarum et Romanarum, Legis Mosaicae Pariatio sive comparatio, Collatio Romanorum cum Moysis Legibus* ecc.<sup>19</sup>.

Il testo a noi giunto, incompleto, rappresenta una silloge – compilata con criteri evidentemente approssimativi – di brani di giuristi romani (segnatamente, Paolo, Ulpiano, Papiniano, Gaio e Modestino, ossia i cinque *prudentes* ai cui pareri fu attribuita forza vincolante dalla cosiddetta 'legge delle citazioni' [CTh. 1.4.3]) e, in numero inferiore, di alcune costituzioni imperiali (in tutto 14, di cui 13 tratte dai Codici Gregoriano ed Ermogeniano [10 di Diocleziano, 2 di Alessandro Severo e una di Antonino Caracalla] e una, Coll. 5.3, di Valentiniano, Teodosio e Graziano, poi recepita anche dal Codice Teodosiano, 9.7.6), aventi ad oggetto, nella grande maggioranza, tematiche di diritto penale. Prima di tali passi, sono riprodotti alcuni brani biblici, escerpiti dal Pentateuco (esattamente, da quattro dei cinque libri della

---

<sup>17</sup> Tale dato non ha trovato riscontro in nessuna delle opere del Du Tillet a noi giunte. Sul punto, cfr. C. HOHENLOHE, *Ursprung und Zweck der 'Collatio legum Mosaicarum et Romanarum'*, Wien 1935, 8.

<sup>18</sup> Sui codici della *Collatio* e la storia della trasmissione del testo, cfr. HYAMSON, *loc. cit.*

<sup>19</sup> Su tali intitolazioni, cfr. HYAMSON, *op. cit.*, XXX.

Torah: Esodo, Levitico, Numeri e Deuteronomio, non dalla Genesi), tradotti in latino, riferenti frammenti di normativa mosaica su materie analoghe a quelle trattate dai giuriconsulti e dagli imperatori. L'opera è suddivisa in *tituli*, e ciascun titolo si apre con i versetti mosaici (in genere preceduti dall'espressione "*Moyses dicit*", o altra simile), seguiti dai brani giurisprudenziali e dalle leggi imperiali, sempre citati – a differenza delle frasi bibliche – con esatta indicazione del libro o codice di provenienza. I titoli a noi pervenuti, in numero di sedici, sono i seguenti: I: *De sicariis*; II: *De atroci iniuria*; III: *De iure et saevitia dominorum*; IV: *De adulteriis*; V: *De stupratoribus*; VI: *De incestis nuptiis*; VII: *De furibus et de poena eorum*; VIII: *De falso testimonio*; IX: *De familiaris testimonio non admittendo*; X: *De deposito*; XI: *De abactoribus*; XII: *De incendiariis*; XIII: *De termino amoto*; XIV: *De plagiariis*; XV: *De mathematicis, maleficis et manichaeis*; XVI (l'unico titolo non di argomento penale): *De legitima successione*.

Nonostante il livello qualitativo alquanto modesto dell'opera – consistente, evidentemente, in una raccolta piuttosto casuale e disordinata –, la sua scoperta e divulgazione segnò l'inizio di un momento di svolta nel panorama degli studi di diritto, i cui effetti e la cui incidenza si sarebbero manifestati, e in misura crescente, negli anni e nei secoli avvenire. "Difficilmente – nota il Volterra – ... un simile documento poteva trovare un momento più propizio per venire alla luce e per essere considerato come un'evidente prova e conferma che il diritto romano aveva non solo molti punti di contatto con quello mosaico, ma anche che alcune delle sue norme derivavano più o meno direttamente dalle leggi mosaiche"<sup>20</sup>. L'idea che i sistemi giuridici fossero non un'unità, ma una pluralità, e che fra di essi potesse deli-

---

<sup>20</sup> VOLTERRA, *Diritto romano*, cit., 16.



nearsi un confronto metodico, o anche decifrarsi un rapporto di derivazione ed interdipendenza, avrebbe mutato dall'interno, e in profondità, le scienze storico-giuridiche, facendo in esse penetrare, in modo irreversibile, lo spirito comparativo<sup>21</sup>. E, come ha notato, ancora, il Volterra, l'ampiezza di tale svolta, e il suo carattere duraturo, appare alquanto sproporzionato di fronte alla limitatezza dello scritto che a tale processo avrebbe dato, inconsapevolmente, l'avvio: "l'antico e per noi ancora misterioso autore dell'opere si sarebbe ben meravigliato se avesse potuto anche lontanamente prevedere che il suo modesto lavoro avrebbe svegliato tante nuove e audaci idee e dato luogo a tante disparate ricerche in campi così diversi!"<sup>22</sup>.

Gli studi sulla *Lex Dei*, a partire dalla divulgazione del Pithou, si sarebbero susseguiti con ritmo ininterrotto<sup>23</sup>. Ma è da dire che la crescita impetuosa della comparazione storico-giuridica, e il suo definitivo imporsi nel quadro europeo delle scienze del diritto, sarebbero venuti in una fase storica successiva, dopo il sorgere degli stati nazionali, sull'onda di nuove, importanti scoperte archeologiche e documentali.

Innanzitutto va menzionata la divulgazione, nel 1862, ad opera del Land, del cosiddetto Libro Siro-romano di diritto

---

<sup>21</sup> Sull'incidenza della scoperta della *Collatio* sullo sviluppo delle scienze antichistiche, cfr.: VOLTERRA, *Diritto romano*, cit., 16 ss.; *Collatio* cit., *passim*; *Introduction*, cit., 377 ss.; F. CASAVOLA, *Diritto romano e diritti dell'Oriente mediterraneo*, in *Civiltà del Mediterraneo* 2 (luglio-dicembre 1992) 9 ss.

<sup>22</sup> *Diritto romano*, cit., 16.

<sup>23</sup> Per gli studi sulla *Collatio* precedenti alle ricerche del Volterra, degli anni '30 (le quali, come vedremo, segneranno un nuovo momento di svolta, inaugurando un nuovo filone dottrinario), rinviamo alle indicazioni fornite dallo stesso Volterra (*Collatio*, cit., *passim*; *Introduction*, cit., 377 ss.; *Collatio*, cit., 16 ss.), nonché da BARONE ADESI, *op. cit.*, 8 ss., 197 ss.

to<sup>24</sup>, raccolta – anch'essa piuttosto grezza e confusa – di norme di argomento matrimoniale e successorio, redatta, probabilmente a scopo didattico, verso la fine del quinto secolo, originariamente in lingua greca, poi riprodotta in successive versioni orientali (cinque manoscritti in siriano, uno in arabo, uno in armeno e uno in georgiano). Tale scoperta – considerata un'importante testimonianza del diritto provinciale romano – parve dare solido fondamento all'idea di una sostanziale unità di fondo, o di un intenso amalgama tra il diritto romano e i diritti orientali, e avvalorò a lungo l'idea che il diritto romano, attraverso varie forme di rielaborazione e volgarizzazione, avesse trovato larga applicazione nelle province orientali dell'Impero, le cui esperienze avrebbero pertanto dovuto essere studiate nel segno dell'incontro tra pregresse tradizioni nazionali e sopravvenuta cultura giuridica romano-bizantina<sup>25</sup>.

---

<sup>24</sup> *Anecdota Syriaca collegit explicavit* P.N. Land, Lugd. Batav. 1862.

<sup>25</sup> Sul Libro Siro-romano di diritto e la sua influenza sulle scienze storico-giuridiche, cfr.: NALLINO, *Sul libro Siro-Romano e sul presunto diritto siriano*, in *Studi Bonfante* 1, 1929, 201 ss. (il quale ridimensiona il valore dell'opera, indicandola come un mero prontuario didattico, per nulla indicativo né di un presunto diritto siriano-romano, né della generalità del diritto provinciale); VOLTERRA, *Diritto romano*, cit., 35 ss., 77 ss., *Introduction*, cit., 384 ss., 400 s.; *Storia del diritto romano e storia dei diritti orientali* (1952), ora in *Scritti giuridici* VII, cit., 428 s., 436 s.; *Les rapports*, cit., 529 (sulla stessa linea del Nallino); BUCCI, *op. cit.*, 221 ss., 488 ss. (che rivaluta invece l'importanza dell'opera – ritenuta un manuale di prassi giudiziaria – come mezzo di conoscenza del diritto provinciale e, in particolare, come segno dell'affermazione dello *ius personarum* sullo *ius loci*); G.L. FALCHI, *Il diritto romano-canonico nell'esperienza giuridica delle Comunità Cristiane dell'Oriente Mediterraneo*, in *Il diritto romano canonico quale diritto proprio delle Comunità Cristiane dell'Oriente Mediterraneo*, Atti del IX Colloquio Internazionale Romanistico-Canonistico, Città del Vaticano 1994, 1 ss., spec. 23 ss. (che pure evidenzia la ricchezza di contenuti del libro e la vastità della sua recezione nelle comunità e nelle Chiese siriane).

Enorme risalto diede poi, in tutto il mondo, la scoperta, nel 1901, durante degli scavi archeologici a Susa, capitale dell'Elam, di una stele di basalto nero, contenente una raccolta di leggi attribuite al re Hammurabi, che regnò su Babilonia dal 1728 al 1686 a.C. “Nessun documento ha mai commosso tanto gli storici”, nota il Volterra<sup>26</sup>; “fu come – aggiunge Casavola<sup>27</sup> – se l'orizzonte dell'antico si spalancasse su lontananze smisurate”. Sembrava ormai irrefutabile la dimostrazione non solo di come le civiltà semitiche avessero conosciuto un elevato stadio di elaborazione giuridica in età assai risalenti, molto prima della formazione storica dei diritti greco e romano, ma anche di come fosse esistita una sorta di grande matrice comune, un'unica origine per i vari diritti delle civiltà del Mediterraneo. Il contenuto della raccolta (subito tradotta in inglese, tedesco e, nel 1903, in italiano, dal grande romanista Pietro Bonfante<sup>28</sup>) veniva ingigantito, e lo stesso termine, del tutto inappropriato, di ‘codice’ (che suggeriva assurdi paragoni con fenomeni lontanissimi quali i codici Teodosiano o Giustiniano), scelto per indicarla e poi rimasto nel tempo, “denunciava – come nota Daniela Piattelli – tutta la difficoltà del mondo accademico nell'avvicinarsi ad un mondo completamente diverso”<sup>29</sup>.

---

<sup>26</sup> *Diritto romano*, cit., 47.

<sup>27</sup> *Op. cit.*, 10.

<sup>28</sup> *Le leggi di Hammurabi re di Babilonia*, Milano 1903.

<sup>29</sup> *Introduzione* alla ristampa di VOLTERRA, *Diritto romano*, cit. (1999) XX. Quello di Hammurabi, in realtà, non ha nulla del ‘codice’, secondo la comune accezione ‘romanistica’ (e poi europea) del termine, trattandosi di una semplice raccolta casuistica di precetti, assemblati senza alcun apparente ordine dispositivo e senza alcuna concatenazione organica e sistematica. Sul punto, e sull'idea di codificazione negli antichi diritti semitici, cfr.: VOLTERRA, *Storia del diritto romano*, cit., 443 s.; A.M. RABELLO, *Diritto ebraico*, in *E.I.* agg. IV (1995) 2 ss.; CHIGIER, *op. cit.*, 3 ss.; M.D.A. FREEMAN, *The Concept of Codification*, in *The Jewish Law Annual* 2 (1979) 168 ss.;

In un famoso libro, pubblicato nel 1903, il Müller<sup>30</sup> cercò di dimostrare come tanto la legislazione babilonese quanto quella mosaica e poi le XII tavole derivassero da un'unica fonte, e molte ricerche, negli anni successivi (mosse da una forma di “ammirazione sconfinata per gli antichi diritti orientali in confronto al diritto romano”<sup>31</sup>, o da una vera e propria “mania di comparatismo”<sup>32</sup>), andarono nella medesima direzione, alla ricerca – spesso forzata – di identità, parentele e origini comuni di esperienze giuridiche quasi sempre, in realtà, assai distanti le une dalle altre<sup>33</sup> (spingendo, per esempio, verso bizzarre ricostruzioni di uno ‘spirito comune’ presente nei diritti babilonese, sumerico, assiro, ebraico, siriano, persiano, greco, bizantino, egiziano, musulmano<sup>34</sup>, o verso fantasiose interpretazioni [proposte già

---

Z.W. FALK, *The Temple Scroll and the Codification of Jewish Law*, *ibidem*, 33 ss.; D. PIATTELLI, *Libertà individuali e sistemi giuridici. Profili storico-giuridici (mondo antico ed Israele)*, Torino 1997, 2001 ss.

<sup>30</sup> *Die Gesetze Hammurabis und ihr Verhältnis zur mosaischen Gesetzgebung, sowie zu den XII Tafeln*, Wien 1903. Dello stesso autore anche *Über der Gesetze Hammurabis. Vortrag*, Wien 1904.

<sup>31</sup> VOLTERRA, *Diritto romano*, cit., 59.

<sup>32</sup> *Ibid.*, 89.

<sup>33</sup> Rinvio alle indicazioni bibliografiche di VOLTERRA (*Diritto romano*, cit., 51 ss., 91 ss.; *Introduction*, cit., 380 ss.; *Storia del diritto romano*, cit., 417 s.; *Les rapports*, cit., 521 ss.) e di CASAVOLA (*op. cit.*, 10 ss., 17 ss.).

<sup>34</sup> È la tesi di fondo sostenuta da E. CARUSI, in diversi scritti, fra cui: *Sui rapporti fra diritto romano e diritto musulmano*, in *Atti Soc. per il progresso delle scienze* 7 (1913) 827 ss.; *Gli studi dei diritti orientali mediterranei di fronte alla scienza del diritto e alla politica coloniale*, *ibid.*, 8 (1916) 557 ss.; *Il problema del diritto comparato sotto l'aspetto scientifico legislativo e coloniale*, *ibid.*, 9 (1917) 357 ss.; *Sul frammento L. 38 del libro Siro-romano. Saggio di un metodo di esegesi comparativa in diritto romano ed orientale*, in *BIDR.* 28 (1916) 216 ss.; *Sui rapporti tra il diritto romano e l'Oriente*, in *Atti Congr. int. dir. rom.* 2, Roma 1935, 555 ss.